

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N.RI 3206/2321

STATUTO

"CHEMICARE S.R.L."

1. DENOMINAZIONE

1.1. La società ha denominazione:

"CHEMICARE S.R.L."

2. SEDE

2.1. La società ha sede in NOVARA.

2.2. E' riservata ai soci la decisione circa la modifica dell'indirizzo.

3. DURATA

3.1. La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4. OGGETTO

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- Ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione, anche mediante concessione in licenza, di nuovi prodotti, di farmaci e applicativi di sintesi, di nuove tecnologie e di applicazioni innovative di processo e di prodotto in ambito farmaceutico, farmacologico, clinico e terapeutico, anche tutelabili ai sensi delle normative per la proprietà intellettuale, con conseguente possibilità di valorizzazione e sfruttamento industriale.

- Analisi, ricerche, report, studi di tipo pre-clinico e clinico, consulenze, attività di sviluppo tecnico, per conto proprio o verso terze parti, nell'ambito di patologie di tipo genetico, muscolare, immunitario, ematologico, oncologico, correlate in particolare alle alterazioni dei livelli fisiologici di calcio.

- Organizzazione di eventi culturali, scientifici, divulgativi e ricreativi, attraverso allestimenti pubblicitari, fieristici, divulgazione libraria, predisposizione e realizzazione di documenti multimediali sulle problematiche connesse alla sperimentazione ed alla produzione negli ambiti di interesse della società.

- L'offerta è rivolta ad aziende operanti nel settore biomedicale, scienze della vita, chimica farmaceutica, farmacologia e verso centri di ricerca pubblici e privati. Tali attività potranno essere svolte sia direttamente che mediante commessa a terzi ovvero attraverso il mero coordinamento tecnico-finanziario dei prestatori di opere e servizi.

La Società può altresì concludere e realizzare tutte le operazioni e ogni atto necessario, utile od opportuno per l'attuazione dell'oggetto sociale e, così, fra l'altro:

- le operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, inclusi l'acquisto, la vendita, la permuta e, più in generale, l'alienazione di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- finanziamenti con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- la partecipazione a consorzi, con attività interna ed esterna.

Sempre in via strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, la Società, in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, può:

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi;

- assumere partecipazioni o interessenze in altre società e imprese, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo, ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli.

Le richiamate attività saranno condotte nel rispetto della legislazione vigente tempo per tempo e, in particolare, con l'osservanza dei limiti di cui alla L. 39/89, del D.Lgs. 58/98 e del D.Lgs. 385/93 e con esclusione delle attività professionali e non riservate a determinate categorie di soggetti.

5. DOMICILIO DEI SOCI

5.1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

6. CAPITALE

6.1. Il capitale è di euro 20.500,00 (ventimilacinquecento virgola zero zero).

6.2. Il voto si esercita in misura proporzionale alla partecipazione al capitale, salvi i particolari diritti previsti da questo strumento.

7. PARTECIPAZIONI, DIRITTI DEI SOCI E RECESSO

7.1. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

7.2. Non sono riconosciuti ai soci particolari diritti in relazione all'amministrazione o alla distribuzione degli utili. I diritti sociali pertanto sono esercitati dai soci in misura proporzionale alla partecipazione da questi posseduta.

7.3. In sede di aumento oneroso del capitale i conferimenti sono richiesti in denaro. Allorché la società abbia capitale pari o superiore a euro diecimila, ovvero in dipendenza della sottoscrizione dell'aumento il capitale raggiunga o superi gli euro diecimila, è consentito il conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di qualsiasi altra entità suscettibile di valutazione economica, inclusa la prestazione d'opera e di servizi. In difetto d'indicazione della delibera di aumento, il conferimento si realizza in denaro.

7.4. Il conferimento d'opera o di servizi è assistito dall'apposita polizza di assicurazione o una fidejussione bancaria a garanzia dell'intero valore del conferimento; è in facoltà del socio, in sostituzione delle richiamate garanzie, versare alla società cauzione in denaro di importo pari al valore attribuito al conferimento.

7.5. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio. Se la causa che legittima il recesso è diversa dalla decisione dei soci, il termine d'esercizio è stabilito in trenta giorni dalla conoscenza dell'evento da parte del socio. L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci le circostanze che legittimano il recesso entro trenta giorni a far tempo dalla conoscenza dell'evento.

8. ESCLUSIONE

Integra specifica causa esclusione di soci la sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata in danno al socio. Non integra causa di esclusione di soci le altre procedure concorsuali (concordato preventivo e concordato preventivo fallimentare). In caso di esclusione, si applicano le disposizioni accolte all'art. 2473 del c.c., esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione del socio escluso con ricorso alla riduzione del capitale sociale.

9. VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

9.1. I soci, col consenso espresso o tacito della società, posso realizzare versamenti al patrimonio sociale. I versamenti escludono il diritto di rimborso. Sono effettuati in conto capitale o a fondo perduto. I soci, col consenso espresso della società, possono finanziare la compagine. I finanziamenti riconoscono il rimborso del socio alla scadenza pattuita; in difetto il rimborso si matura dopo 6 mesi dalla richiesta di restituzione alla società. I finanziamenti sono concessi con formula fruttifera o infruttifera; in difetto d'indicazione scritta si presumono concessi senza aggravio di interessi. Il finanziamento della società avviene nel rispetto e con l'osservanza degli obblighi disposti in materia di raccolta de risparmio, ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

9.2. Il rimborso dei finanziamenti concessi dai soci, laddove risulti un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, il rimborso deve essere restituito.

10. TITOLI DI DEBITO

10.1. La società può emettere titoli di debito:

- a) con deliberazione unanime degli amministratori e in misura non superiore al capitale sociale;
- b) con decisione dei soci assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale, in misura pari al capitale e alle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Non è consentito emettere titoli di debito prima dell'integrale rimborso della precedente serie. 10.2. La determinazione della scadenza del debito e dell'ammontare degli interessi, nonché la determinazione di qualunque altra condizione del prestito e delle modalità di rimborso, è rimessa all'Organo di Amministrazione, qualunque sia l'organismo emittente. L'emissione può essere incorporata in titoli di credito.

10.3. Gli interessi non potranno comunque essere fissati in una misura superiore al tasso soglia fissato in materia di usura.

10.4. I titoli di debito di cui ai precedenti commi rispettano inderogabilmente alla disciplina del II comma dell'art. 2483 del c.c.

11. PRELAZIONE

11.1. Ai soci è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto delle partecipazioni offerte a terzi.

11.2. Il socio che intende alienare a terzi, estranei alla compagine, la propria partecipazione, o parte di essa, è tenuto a informare, con lettera raccomandata, l'Organo Amministrativo, il quale ne darà tempestiva comunicazione agli altri soci. La comunicazione reca le generalità del terzo interessato all'acquisto, il prezzo o il corrispettivo e le condizioni dell'alienazione.

11.3. I soci potranno rendersi acquirenti, a parità di condizioni, della quota offerta in vendita. La prelazione, in concorso di più soci interessati, si esercita in proporzione della partecipazione al capitale oppure secondo l'accordo raggiunto.

11.4. Il diritto di prelazione non si estende ai trasferimenti a titolo gratuito e alle alienazioni verso corrispettivo infungibile. La preferenza è accordata, invece, per le cessioni verso corrispettivo fungibile. In questo caso, il valore di acquisto in prelazione è determinato in ragione del valore reale (non contabile) della partecipazione. La stima è rimessa ai soci o, in difetto d'accordo, a un Arbitro, come disposto da questo strumento. Il patto di prelazione non si applica ai trasferimenti a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in caso di intestazione a società fiduciarie e reintestazione dalle stesse all'originario fiduciante.

11.5. Il diritto di prelazione si esercita per iscritto con comunicazione trasmessa all'Organo Amministrativo entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione della notizia.

11.6. In difetto, decorso infruttuosamente il termine concesso per l'esercizio della prelazione, il diritto s'intende rinunciato.

11.7. In questo caso, la quota offerta può essere acquistata dal socio o proporzionalmente dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

11.8. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota si rende liberamente disponibile.

11.9. Il patto di prelazione si applica anche nel caso di vendita del diritto di sottoscrizione originato dalle delibere di aumento oneroso del capitale.

11.10. La prelazione si estende anche ai trasferimenti a causa di morte. I beneficiari della partecipazione dei soci defunti, eredi o legatari, sono tenuti a informare entro 6 mesi dalla morte del socio, con lettera raccomandata, l'Organo Amministrativo, il quale ne darà tempestiva comunicazione agli altri soci. La comunicazione reca le generalità del terzo interessato all'acquisto, il prezzo o il corrispettivo e le condizioni dell'alienazione.

11.11 **Clausola di trascinarsi** - al socio di maggioranza che rappresenti almeno 75% (settantacinque per cento), del capitale sociale il diritto di trascinarsi i soci di minoranza nella cessione a terzi delle partecipazioni. Il Trascinarsi si sviluppa in subordine al diritto di prelazione dei soci e, così, la cessione a terzi in trascinarsi si rende possibile solo laddove i soci prelazionari non esercitino la facoltà di acquistare, in via di prelazione, la partecipazione interessata. Il socio di maggioranza che intenda alienare a terzi, estranei alla compagine, la propria partecipazione, o parte di essa, in misura almeno pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, è tenuto a informare, con lettera raccomandata, l'Organo Amministrativo; il quale ne darà tempestiva comunicazione agli altri soci. La comunicazione reca le generalità del terzo interessato all'acquisto, il prezzo o il corrispettivo e le condizioni dell'alienazione. Il socio di maggioranza, allora, ha il diritto richiedere agli altri soci la rispettiva cessione delle partecipazioni. Allorché la cessione della partecipazione del socio di maggioranza si riveli solo parziale, ai soci di minoranza può essere richiesta la cessione delle rispettive partecipazioni in misura proporzionale e specularmente alla quota della partecipazione negoziata dal socio di maggioranza. La richiesta dev'essere formulata per iscritto e comunicata ai soci con mezzi idonei a conferire prova del ricevimento. I soci di minoranza, a fronte della richiesta, sono tenuti alla collaborazione, cooperando col socio di maggioranza

per il perfezionamento della cessione delle partecipazioni al terzo interessato. Allora, a semplice richiesta del socio di maggioranza, i soci di minoranza sono tenuti a conferire procura al socio di maggioranza alla vendita delle partecipazioni ovvero di parte di esse, nei limiti stabiliti da questo strumento; cosicché le partecipazioni siano incluse nell'unica proposta riservata al terzo. La procura sarà irrevocabile perché conferita anche nell'interesse del mandatario. La cessione in trascinamento deve essere conclusa verso lo stesso acquirente e alle medesime condizioni per i soci, di maggioranza e minoranza. Il valore di cessione delle partecipazioni trascinate non può essere inferiore al valore unitario di liquidazione, stabilito secondo i criteri legali offerti per il recesso.

11.12 **Covendita**

Ai soci di minoranza è riconosciuto il diritto di covendere le proprie partecipazioni sociali assieme al socio di maggioranza, che rappresenti almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, nella cessione a terzi delle partecipazioni.

La covendita si sviluppa in subordine al diritto di prelazione dei soci, qualora ricorra, a quello di trascinamento e, così, la cessione a terzi in covendita si rende possibile solo laddove i soci prelazionari non esercitino la facoltà di acquistare, in via di prelazione, la partecipazione interessata e, qualora ricorra, il socio di maggioranza non eserciti la facoltà di trascinamento.

Il socio di maggioranza che intenda alienare a terzi, estranei alla compagine, la propria partecipazione, o parte di essa, in misura almeno pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, è tenuto a informare, con lettera raccomandata, l'Organo Amministrativo; il quale ne darà tempestiva comunicazione agli altri soci. La comunicazione reca le generalità del terzo interessato all'acquisto, il prezzo o il corrispettivo e le condizioni dell'alienazione.

Non è consentito che la proposta di acquisto sia realizzata con ricorso alla formula per persona da nominare.

Il socio di maggioranza, allora, l'obbligo di richiedere agli altri soci la rispettiva cessione delle partecipazioni.

La richiesta dev'essere formulata per iscritto e comunicata ai soci con mezzi idonei a conferire prova del ricevimento.

I soci aderiscono, esercitando il diritto di covendita, per iscritto e comunicata ai soci con mezzi idonei a conferire prova del ricevimento.

I soci di minoranza dell'esercizio del diritto di covendita, sono tenuti alla collaborazione, cooperando col socio di maggioranza per il perfezionamento della cessione delle partecipazioni al terzo interessato.

Allora, a semplice richiesta del socio di maggioranza, nel rispetto di questo strumento e dell'interesse degli interessati, i soci di minoranza sono tenuti a conferire procura al socio di maggioranza alla vendita delle partecipazioni ovvero di parte di esse, nei limiti stabiliti da questo strumento; cosicché le partecipazioni siano incluse nell'unica proposta riservata al terzo. La procura sarà irrevocabile perché conferita anche nell'interesse del mandatario.

La cessione in covendita deve essere conclusa verso lo stesso acquirente e alle medesime condizioni per i soci, di maggioranza e minoranza.

Il valore di cessione delle partecipazioni trascinate non può essere inferiore al valore unitario di liquidazione, stabilito secondo i criteri legali offerti per il recesso

12. DECISIONI DEI SOCI

12.1. Sono riservate alla competenza dei soci:

12.1.1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

12.1.2. la nomina e la revoca degli Amministratori, nonché la determinazione del loro compenso;

12.1.3. la nomina dell'Organo di controllo e, nel caso di nomina del Sindaco Unico o del Collegio

Sindacale, del suo Presidente o del revisore, nonché la determinazione del loro compenso;

12.1.4. le modificazioni dell'atto costitutivo;

12.1.5. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

12.1.6. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

12.1.7. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;

12.1.8. le decisioni relative agli aumenti ed alle riduzioni del capitale sociale;

12.1.9. le decisioni in ordine alle opposizioni degli Amministratori (ex art. 2257 del cod. civ.) in caso di amministrazione plurima disgiuntiva;

12.1.10. le decisioni relative al trasferimento della sede ed all'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

12.1.11. le decisioni in ordine alla introduzione, soppressione o modifica di clausole compromissorie;

12.1.12. le decisioni relative alla emissione di titoli di debito nel caso previsto dalla lettera "b" del comma "10.1" di questo Statuto;

12.1.13. le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata.

12.2. Decisioni in forma assembleare

12.2.1 In ordine alle materie di cui ai punti "12.1.4", "12.1.5.", "12.1.6.", "12.1.7.", "12.1.8.", "12.1.9.", "12.1.11" e "12.1.12", del precedente comma dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

12.3. Decisioni in forma non assembleare.

12.3.1. Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente Statuto non riservate alla deliberazione assembleare, allorché quest'ultima non sia espressamente richiesta da uno o più Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, devono essere assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

12.3.2. Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata agli Amministratori ed all'Organo di controllo o al revisore, se nominati.

12.3.3. Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

12.3.4. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.

12.3.5. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

12.3.6. Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c.-.

12.3.7. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data della sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio dante causa, allegando un'attestazione degli Amministratori da cui risulti la sua qualità di socio.

12.3.8. La delega per poter sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il titolare della delega apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per delega" o altra equivalente.

13. ASSEMBLEA

13.1. Convocazione dell'assemblea

13.1.1. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in uno Stato membro dell'Unione Europea.

13.1.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione di giorno,

ora e luogo stabiliti per l'adunanza.

13.1.3. L'avviso dovrà essere inviato a cura dell'Amministratore Unico, del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, di ciascuno degli Amministratori, a tutti i soci e, se nominato, all'Organo di Controllo o al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati sugli argomenti da trattare.

13.1.4. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente uno dei seguenti:

- a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica, inviato almeno otto giorni prima della data dell'adunanza; i soci dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento.

13.2. Deliberazione totalitaria

13.2.1 In mancanza delle formalità di convocazione, la deliberazione si intende regolarmente adottata quando:

- è presente l'intero capitale sociale;
- tutti gli Amministratori e, se nominati, i componenti dell'Organo di controllo sono presenti, ovvero risultino informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

13.2.2. Affinché, ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 5 c.c., l'Assemblea possa considerarsi totalitaria, occorre che gli Amministratori e, se nominati, i Componenti dell'Organo di controllo, assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

13.3. Diritto di intervento all'assemblea.

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano soci dalle risultanze del Registro delle Imprese.

13.4. Riunioni

L'assemblea può riunirsi mediante teleconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i soci purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

13.5. Rappresentanza

13.5.1 La rappresentanza può essere conferita anche agli amministratori e, se nominati, ai Componenti dell'Organo di controllo.

13.5.2 Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

13.6. Presidenza

13.6.1. La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo nell'ordine: al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori;

- al Coamministratore da più tempo in carica o in subordine dal più anziano di età.

13.6.2. Qualora nè gli uni, nè gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente fra i presenti.

13.7. Verbale dell'assemblea

13.7.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal Segretario scelto dall'assemblea. Dal verbale, o dai relativi allegati, devono risultare per attestazione del Presidente:

- la verifica della regolare costituzione dell'assemblea;
- l'accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti;
- l'accertamento della modalità e del risultato delle votazioni;
- l'identificazione dei soci astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

13.7.2. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che comporta modificazione dell'atto costitutivo è redatto da notaio.

13.8. Quorum assembleari

13.8.1. Salvi i casi in cui la legge preveda maggioranze più elevate, l'Assemblea delibera, per alzata di mano, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale. Occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sullo scioglimento anticipato della società, sulla trasformazione in società di persone, sulla fusione e scissione, sull'emissione di titoli di debito nel caso previsto dalla lettera "b" del comma "9.1" che precede, sull'introduzione, soppressione o modifica di clausole compromissorie.

13.9. Aumento del capitale

13.9.1. L'aumento di capitale potrà essere attuato, anche mediante offerta di tutto o parte di esso a terzi con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter c.c.; in tal caso spetta ai soci assenti, astenuti o dissenzienti il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.-.

13.9.2. Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli Amministratori a mezzo raccomandata A/R.

13.10. Riduzione del capitale per perdite

13.10.1. Ai sensi dell'art. 2482-bis c.c. la relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni all'Organo di Controllo o del revisore in quanto nominati, possono non essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea, ma esaurientemente illustrate nella stessa.

13.10.2. In ogni caso, gli Amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

14. AMMINISTRAZIONE

14.1. La società può essere affidata a:

- a) un Amministratore Unico;
- b) un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri;
- c) due o più Amministratori, che possono agire disgiuntamente o congiuntamente, con l'applicazione rispettivamente degli art. 2257 e 2258 del cod. civ.-. L'amministrazione congiuntiva richiede il consenso di tutti gli Amministratori. In difetto d'indicazione dell'atto di nomina, l'amministrazione si presume affidata con formula disgiuntiva.

14.2. I componenti dell'Organo Amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) sono rieleggibili;
- c) durano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia ovvero per il periodo di volta in volta stabilito per l'incarico; in tale ultima ipotesi la scadenza è data dal giorno dell'Assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La decisione in ordine alla formula dell'incarico, a tempo indeterminato o determinato, è rimessa all'assemblea dei soci.

14.3. Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli Amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione;
- b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun Amministratore disgiuntamente, ovvero congiuntamente. Nell'ipotesi di cui al punto "b" che precede, gli Amministratori dovranno comunque adottare in forma collegiale con delibera a maggioranza degli Amministratori nominati le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione ed agli aumenti di capitale delegati.

14.4. Consiglio di Amministrazione - quando la società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

14.4.1. - Presidenza

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

14.4.2. - Riunioni - il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché in Stati membri dell'Unione Europea) tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure dal Sindaco unico, ovvero da almeno due Sindaci effettivi.

14.4.3. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio e all'Organo di Controllo e al revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno il giorno prima.

14.4.4. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

14.4.5. Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire, di visionare documenti in tempo reale e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo Consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

14.4.6. - Deliberazioni

Salvo i casi in cui questo Statuto stabilisce maggioranze diverse, per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

14.4.7. - Verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi del successivo punto "13.4.15", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

14.4.8. - Decisioni

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione si assumono sulla base:

- a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere

datato e sottoscritto da ciascun Amministratore con l'indicazione "visto ed approvato", oppure "visto e non approvato", oppure "visto ed astenuto";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione), che saranno inviati dal proponente a tutti gli altri Amministratori; ciascun Amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato", oppure "visto e non approvato", oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

14.4.9. Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviato dal proponente all'Organo di controllo e al revisore, se nominati.

14.4.10. Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

14.4.11. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore ad otto giorni.

14.4.12. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli Amministratori.

14.4.13. La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

14.4.14. Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c.

14.4.15. - Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti o a uno o più Amministratori Delegati, fissando i limiti della delega. La delega ai consiglieri è consentita anche per operazioni definite.

14.4.16. La carica di Amministratore Delegato è cumulabile con quella di Presidente o di Vice Presidente.

14.5. Poteri dell'Organo amministrativo

Salvo che in sede di nomina siano previsti limiti ai poteri degli amministratori, qualunque sia il sistema di amministrazione adottato, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società; cosicchè può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea, nonchè quelli espressamente riservati ai soci.

14.6. Rappresentanza della società

14.6.1. L'Amministratore Unico o gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

14.6.2. Quando gli Amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza è riservata al Presidente, al Vice Presidente, se nominato e in vece del Presidente, agli altri Consiglieri a cui è stata conferita, nonchè agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti della delega.

14.6.3. In caso di amministrazione affidata a più persone che non integrano il Consiglio di Amministrazione, a ciascuno dei Co-Amministratori spetta la rappresentanza; il potere di rappresentanza si esercita in via disgiuntiva o congiuntiva. La determinazione è rimessa ai soci al tempo della di nomina.

14.6.4. In difetto di determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.

14.6.5. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonchè procuratori per singoli affari o categorie di affari.

14.7. Compenso degli amministratori

14.7.1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso stabilito dai soci con decisione valida fino a revoca.

14.7.2. Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee dall'Assemblea, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione di esso.

14.8. Divieto di concorrenza

14.8.1. Gli Amministratori non possono, in società concorrenti, assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili ovvero essere amministratori o direttori generali e non possono esercitare attività concorrente per conto proprio o di terzi; il tutto salvo autorizzazione dei soci.

15. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

15.1. La Società, con decisione dei soci, può:

- attribuire la funzione di controllo di gestione e di revisione legale dei conti ad un Organo di Controllo. L'Organo deputato può essere, alternativamente, monocratico o collegiale: Sindaco Unico ovvero Collegio Sindacale; in tale ipotesi il Sindaco Unico o i membri, tutti, del Collegio Sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- attribuire unicamente la funzione di controllo di gestione al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale incaricato per la funzione di revisore legale dei conti ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione; in tale ipotesi il Sindaco Unico o almeno un membro effettivo e uno supplente del Collegio Sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

15.2. La nomina dell'Organo di controllo o del Revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.

15.3. All'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e ss. del c.c.

15.4. Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci con la decisione di nomina del Collegio stesso e, in caso di cessazione, la Presidenza è assunta, sino alla decisione d'integrazione, dal sindaco più anziano.

15.5. I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

15.6. La retribuzione dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti è determinata dai Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

16. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

16.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

16.2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale; il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

17. UTILI

17.1. Il risultato attivo di bilancio è ripartito come segue:

- a) la percentuale prevista dalla legge fino al raggiungimento dell'ammontare massimo, è destinata alla riserva legale;
- b) in conformità allo statuto, è dedotta la percentuale destinata alle riserve statutarie e/o ai diritti particolari dei soci accolti da questo strumento;
- c) la residua misura è ripartita in conformità alle decisioni dei soci.

I dividendi possono essere distribuiti nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni di legge, vigenti tempo per tempo.

I soci maturano il diritto al pagamento dei dividendi solo al tempo della decisione dell'assemblea che, in sede approvazione del bilancio, delibera la distribuzione degli utili.

18. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

18.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

19. DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

19.1. Ai sensi dell'art. 2468 c.c., lo statuto può riservare in favore dei singoli soci diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società ovvero la distribuzione degli utili.

19.2. Lo Statuto regola i diritti attribuiti, nei limiti e con l'osservanza della normativa vigente tempo per tempo e dei principi che attraversano il modello assunto e informano il sistema delle società.

Lo Statuto disciplina il contenuto, la natura e le modalità di esercizio delle prerogative riservate ai soci destinatari del privilegio.

19.3. I diritti sono introdotti con la modifica dello Statuto assunta all'unanimità dei consensi. La modifica dello Statuto assunta all'unanimità dei consensi è pure richiesta per la variazione, l'integrazione o

l'eliminazione dei diritti particolari dei soci accolti da questo Strumento.

19.4 Il diritto particolare è introdotto nominativamente e riservato ai soci personalmente. A fronte della cessione della partecipazione, il diritto particolare del socio non si trasmette al cessionario e:

- si conserva immutato e pieno, purchè il cedente, riservatario del diritto, mantenga lo status di socio;
- si estingue allorchè il cedente, riservatario del diritto, perda lo status di socio.

Il trasferimento a causa di morte della partecipazione del socio riservatario del diritto particolare, pure, importa l'estinzione della prerogativa di favore.

19.5 In caso di estinzione del diritto particolare, l'Assemblea dei soci è tenuta ad aggiornare lo statuto, eliminando la previsione che riserva al socio il privilegio. L'organo amministrativo, a questo fine ,convoca e/o riunisce l'Assemblea prontamente.

20. CLAUSOLA ARBITRALE

20.1 Qualsiasi controversia e contestazione circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra questi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, è rimessa ad un arbitro, amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circostrizione ha sede la Società.

20.2. L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e nel rispetto del contraddittorio tra le parti.

20.3. Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003

21. START UP

21.1. Per il tempo in cui la società rivesta il carattere di start up innovativa, integrando i requisiti di legge, si applica la disciplina vigente tempo per tempo in materia, di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifiche, con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 28 giugno 2013 n. 76 convertito nella Legge 09 agosto 2013, n. 99) e così tra l'altro, ai sensi dell'art. 25 del richiamato decreto, in deroga alla disciplina ordinaria ordinata in materia di srl, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito all'art 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dall'articolo 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all'articolo 2484, primo comma, punto n. 4) del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi dell'art 2482-ter del codice civile. E' consentita la creazione di categorie di quote dotate di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, determinando il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.

E' consentita, del pari, la creazione di categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali. Il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova

applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. E' consentita, a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

22. RINVIO

22.1. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

Firmato:

- Beatrice Riva
- Tracey Pirali
- Aurelio Giuseppe Maria Serrao
- Niccolò Cigliano Notaio - Impronta sigillo.